Segreteria Nazionale

Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il COISP prende a sculacciate l'ignoranza e la prepotenza del Questore di Campobasso ...

Seppur le norme che disciplinano lo svolgimento del procedimento amministrativo e garantiscono il diritto di accesso ai documenti amministrativi risalgono al 1990, ben 25 anni addietro, le stesse, incredibilmente, non sono state ancora recepite da molti individui che rivestono incarichi di rilievo nella nostra Amministrazione.

Quasi sempre, in realtà, vi è giustificato motivo per ritenere che più che una sconoscenza di tali norme si concretizzi una stupida convinzione, da parte di citati individui, di poter negare ai poliziotti la piena conoscenza di documenti che li riguardano sicché tale ignoranza e/o prepotenza diventano meritorie di sonore sculacciate.

Il Questore di Campobasso Raffaele Pagano (il signore ritratto nella foto a fianco), dopo aver inteso notificare ad un poliziotto (peraltro il nostro massimo rappresentante sindacale in quella provincia) una sorta di lettera di richiamo con il quale lo "esorta(va) a tenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i propri superiori", aveva negato al nostro Segretario la piena conoscenza di quei documenti che l'avevano portato a confezionare, nei suoi riguardi, un atto che aveva tanto il sapore di un provvedimento disciplinare ed aveva motivato tale negazione precisando che la stessa non era una contestazione di addebiti ma una "sensibilizzazione al rispetto delle regole che lo scrivente ritiene di dover formalizzare sulla base di precise disposizioni normative" e che quindi il dipendente non aveva alcun diritto a sapere da cosa era scaturita.



Ebbene, in risposta a tale indecente negazione è stato predisposto, dall'Ufficio Studi del COISP, un ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, in breve tempo, si è determinata dando piena ragione al nostro Segretario Generale Provinciale di Campobasso.

Il Questore Raffaele Pagano dovrà adesso consentire la visione dei documenti che avrebbe voluto tenere nascosti e dovrà incassare, da parte del COISP, questa sonora sculacciata all'ignoranza e prepotenza che ha dimostrato.

Rimane l'amarezza di dover prendere atto continuamente che abbiamo a che fare con un'Amministrazione la cui classe dirigenziale, fatti i dovuti distinguo, è spesso propensa a calpestare le norme dello Stato ed i diritti del personale dipendente.

Alcuni giorni addietro il Capo della Polizia, spinto dal partito dell'anti-polizia e da qualche ministro che dopo le prossime tornate elettorali auspichiamo di non rivedere mai più in Parlamento, ha sospeso dal servizio un collega per un post pubblicato su facebook ... senza che tale decisione fosse il risultato di un procedimento disciplinare, senza alcun contraddittorio, senza riconoscere alcun diritto a difendersi.

Adesso questo Questore che dapprima richiama un dipendente al rispetto delle norme e poi cerca di nascondergli quegli atti che l'avrebbero portato a fare citata reprimenda, affermando - in buona sostanza - che il dipendente non avrebbe alcun interesse a visionare detti documenti.

Ignoranza e prepotenza: questa è sempre più la nostra Polizia di Statoe non se ne vergognano!!!!



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0014768 P-4.8.1.8.3 del 19/05/2015



GRIECO GIUSEPPE MICHELE
PEC:GIUSEPPEMICHELEGRIECO@PEC.IT
Decisione 29/04/2015 57

QUESTURA DI CAMPOBASSO pec:gab.quest.cb@pecps.poliziadistato.it Decisione 29/04/2015 57

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25 comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 29/04/2015.

Si invita l'Amministrazione in indirizzo a notiziare questo Dipartimento circa le conseguenti determinazioni assunte, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e dell'art. 12, comma 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Olive Gerfer

ROMA, 2013 - LP.Z.S. Sp.A CD D. 312 UXC 0010



COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Gricco Giuseppe Michele

contro

Amministrazione resistente: Questura di Campobasso

FATTO

Il Sovrintendente della Polizia di Stato ricorrente, in servizio presso il Commissariato della Polizia di Stato di Termoli, dopo avere ricevuto una lettera di richiamo, datata 21 febbraio 2015, avente ad oggetto norme comportamentali, al fine di potere fornire proprie memorie, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

- 1. atti stilati in luogo della presunta mancanza disciplinare;
- 2. atti relativi agli accertamenti svolti sulla vicenda dal personale;
- 3. qualsiasi atto interno, anche se non direttamente conosciuto, funzionalmente collegato o preordinato alla contestazione.

L'amministrazione resistente con provvedimento del 6 marzo ha dichiarato l'istanza irricevibile atteso che la lettera non contiene una contestazione di addebiti per una presunta mancanza disciplinare ma, piuttosto, è volta a sensibilizzare il ricorrente al rispetto di regole che il Questore ritiene di dovere formalizzare in adempimento di disposizioni normative.

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

La Questura resistente con memoria del 10 aprile ha ribadito che al ricorrente non è stata contestata alcuna infrazione disciplinare e, pertanto, di avere dichiarato l'istanza irricevibile perché mancante del presupposto ossia, appunto, il provvedimento disciplinare.

DIRITTO

Il ricorrente, quale destinatario della lettera in questione, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti (art. 10 della legge n. 241 del 1990), indipendentemente dalla sua natura di provvedimento disciplinare o di semplice monito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 29 aprile 2015